



Città di Foggia

ATTIVITA' ECONOMICHE (ex ANNONA)

ORDINANZA SINDACALE

nr. 10 del 16/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - CHIUSURA DEL MERCATO SETTIMANALE DI VIA MIRANDA

IL SINDACO

VISTI:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare art 1 comma 2, lett. u) e z);
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio

nazionale”;

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
- l'art.117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale” ;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 con la quale viene stabilito che alla Regione Puglia vengono applicati da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, le misure di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 (Zona Rossa);

CONSIDERATO che è interesse pubblico primario di contenere il rischio del diffondersi del virus anche in una visione prospettica finalizzata alla prevenzione di un nuovo incremento del contagio a livello locale nel periodo pre Pasquale, e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata, e precisamente dal 15 marzo 2021 al 29 marzo 2021 compresi, ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;

RITENUTA la necessità che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e ferme restando le altre misure prescritte dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 per le zone c.d.“rosse”, tra le quali rientra a far data dal 15 marzo 2021, anche in considerazione del notevole ed indiscriminato afflusso di persone nell'area del mercato settimanale di via Miranda, tale da non potersi di fatto configurare una accettabile forma di distanziamento fisico, di adottare ulteriori misure di contenimento e mitigazione del contagio a livello locale;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse anche dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia riferita al territorio comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, in considerazione della specifica situazione della Città di Foggia, ed attribuisce al medesimo, in caso di emergenze sanitarie, un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici);
- altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

Per quanto sopra,

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente recepite **la chiusura del mercato settimanale di via Miranda per il periodo stabilito dal 15 marzo 2021 al 29 marzo 2021** compresi.

Tale periodo è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte ed eventualmente in corso di assunzione a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi dell'andamento epidemico;

che la presente Ordinanza venga resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizi: Integrato Attività Economiche, Mobilità e Traffico, Ambiente e Lavori Pubblici;
 - ✓ Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Alle Associazioni di Protezione Civile: Vigili del Fuoco in congedo "A. Gramazio", DM Security;
 - ✓ Associazione Socio Assistenziale "Aurora Onlus";
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella